



Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE
Ufficio 4
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati alla sanità

IRCCS

Università

Aziende OU di alta specializzazione

CRUI
segreteria.crui@pec.it

Loro sedi

e, p.c

Ufficio di Gabinetto
SEDE

Segreteria Sottosegretario Sileri
SEDE

Direzione generale della digitalizzazione, del
sistema informativo sanitario e della statistica
SEDE

Direzione generale della ricerca e dell'innovazione
in sanità
SEDE

Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti internazionali
SEDE

Direttore generale per la formazione universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio
dgfis@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” – Criteri per la selezione dei centri di riferimento

In merito alla selezione dei centri di riferimento, nell'ambito della legge richiamata in oggetto, si comunica alle SS.LL. che, nel caso in cui intendano avanzare la candidatura, propria o di strutture in possesso dei requisiti di idoneità definiti dall'allegato decreto, il termine ultimo per l'invio della documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti è fissato a 30 giorni dalla data di invio della presente.

Qualora interessate, si invitano le SS.LL. a fornire la documentazione richiesta alla scrivente Direzione, inviandola all'indirizzo pec: dgprev@postacert.sanita.it.

Il Direttore dell'Ufficio 4
Dott. Pasqualino Rossi *

ROSSI PASQUA
2021.05.28 15:51:40
CN=ROSSI PASQUALINO
C=IT
2.5.4.4=ROSSI
2.5.4.42=PASQUALINO
RSA/2048 bits

**firma digitale*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”;

VISTO l’articolo 5 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, secondo cui “1. È istituito presso il Ministero della salute l’elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4 per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti. 2. L’elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l’individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente”;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è necessario procedere con urgenza all’individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, definendo i requisiti e i criteri di individuazione dei centri medesimi;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine della individuazione delle specifiche attività oggetto di finanziamento;

TENUTO CONTO del parere positivo fornito dal Gruppo di Lavoro Interministeriale nella seduta del 19 maggio 2021;

DECRETA:

Art. 1

(Individuazione dei Centri di riferimento)

1. Per le finalità di cui in premessa, vengono di seguito indicati i criteri e i requisiti il cui possesso rende le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) soggetti idonei ad essere individuati ed utilizzati quali centri di riferimento di cui alla legge 10/2020:
 - a) Il Centro deve essere formalmente riconosciuto e inquadrato come articolazione autonoma all’interno della struttura di riferimento (es. Dipartimento). Il personale specializzato e le attrezzature afferenti al Centro sopra menzionato devono essere dedicati esclusivamente alle attività previste dalla legge 10/2020.

- b) Il Centro deve essere privo di barriere architettoniche e concepito in maniera tale da consentire, previa analisi dei rischi potenziali, adeguate procedure operative per il contenimento del rischio chimico, biologico e cancerogeno (quest'ultimo ove presente) come definiti dalle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" del Ministero della salute.
- c) Il Centro deve comprendere un locale specificamente dedicato all'accoglienza delle salme, nel quale effettuare l'ispezione esterna preliminare alla conservazione e, nei casi in cui venga ritenuta necessaria, la procedura di imbalsamazione.
- d) Il Centro deve comprendere spazi dedicati al ricovero delle bare e al deposito delle attrezzature tecnologiche e dei dispositivi di protezione individuale
- e) Il Centro deve possedere celle frigorifere in numero e tipologia adeguati (+4° e/o -20°C) al fine di garantire la corretta conservazione dei corpi, impedendo eventuali processi di putrefazione del corpo nel periodo di permanenza all'interno del Centro;
- f) Il Centro deve prevedere un sistema automatizzato o semiautomatizzato per il prelievo dei corpi dalle celle frigorifere minimizzando il rischio da movimentazione manuale dei carichi e le occasioni di contatto tra operatore e salma;
- g) Il Centro deve essere suddiviso in aree sporche, aree pulite e zone di passaggio, così come definite dalle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" del Ministero della salute. L'accesso alle aree sporche deve essere limitato agli addetti con percorsi suddivisi tra pulito/sporco e una chiara demarcazione tra aree pulite/sporche nello stesso locale/corridoio. Inoltre, il Centro deve possedere porte di accesso tra aree sporche e pulite ed essere dotato di superfici, pavimenti e pareti resistenti agli agenti chimici, facilmente pulibili e sanitizzabili. In stretto collegamento con gli ambienti in cui viene effettuata l'attività dissettorie, devono essere previsti locali adibiti a spogliatoio per il personale addetto e per gli utilizzatori, dotati di servizi igienici e di armadietti guardaroba;
- h) Il Centro deve possedere un sistema di ventilazione meccanica controllata che garantisca nelle sale dissettorie un numero adeguato di ricambi d'aria: almeno 15 ricambi aria/ora per utilizzo di salme che non abbiano subito trattamenti con prodotti chimici; nel caso di utilizzo di salme trattate con preparati contenenti anche formaldeide, è necessario prevedere tavoli aspirati in maniera tale da ottenere una captazione localizzata degli inquinanti e un sensibile incremento dei ricambi d'aria. La temperatura interna

deve risultare costante, intorno a +18°C, sia in inverno sia in estate; l'umidità relativa deve essere mantenuta al 60% (+/-5%) e l'espulsione dell'aria deve avvenire con canali indipendenti e separati con filtri HEPA. Nel caso di utilizzo di prodotti chimici per il trattamento della salma, devono essere previsti armadi di sicurezza per prodotti chimici/infiammabili e una cappa chimica.

- i) I tavoli settori devono poter garantire l'agevole esecuzione delle procedure e l'eliminazione dei liquami in osservanza della normativa specifica, con cisterne dedicate alla raccolta dei liquidi con possibili residui chimici e lavandini dedicati alla decontaminazione e al lavaggio della strumentazione anatomico-chirurgica. I tavoli e le sedie da lavoro devono essere lavabili, resistenti all'azione di acidi, alcali, solventi organici e sorgenti di calore.
- j) Tutti gli ambienti sensibili (sale dissestorie, locali contenenti le celle frigorifero) devono essere dotati di accesso protetto con possibilità di identificazione degli utenti autorizzati. I medesimi ambienti, le celle frigorifero e le cisterne per la raccolta dei liquidi devono inoltre possedere un sistema di teleallarme per la rilevazione di anomalie tecniche (temperatura, umidità, cicli di aspirazione, livelli di riempimento)
- k) Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni (es. formaldeide), è necessaria la periodica effettuazione di campionamenti personali e/o ambientali volti ad effettuare una corretta valutazione del rischio per gli operatori esposti
- l) Le sale dissestorie devono essere concepite in maniera tale da poter accogliere al proprio interno i discenti ai quali vengono erogate le attività formative su cadavere. Il Centro deve inoltre garantire la disponibilità di altre aule annesse dedicate alle attività formative e scientifiche correlate;
- m) In aggiunta al personale medico e al personale tecnico-scientifico, la struttura deve possedere un ufficio tecnico-amministrativo preposto alle attività previste dagli articoli 5 e 6 della L 10/2020.
- n) La procedura di gestione della salma relativa alla conservazione e all'utilizzo deve essere standardizzata dal momento di arrivo al Centro della stessa, fino alla restituzione alla famiglia

Art. 2

La rispondenza ai criteri di cui all'art. 1 è valutata dal Gruppo di Lavoro Interministeriale.

Il presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Rezza)

